

# **Il controllo del Benessere Animale durante il trasporto**

**Sanzioni, notizie di reato  
e falso in atto pubblico**

Ferrara, 31 maggio 2013

dott. Andrea Poli

## DECRETO LEGISLATIVO 25 Luglio 2007, n. 151

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

G.U. n. 212 del 12 settembre 2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il Regolamento (CE) n. 1255/1977;

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo 5;

Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto Regolamento (CE) n. 1/2005 per quanto concerne in particolare le modalita' per l'esecuzione dei controlli nonche' le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinche' esse siano attuate in applicazione degli articoli 25 e 26 del Regolamento medesimo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 15 marzo 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, di seguito denominato: "Regolamento", recante disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e sulle operazioni correlate.

2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento nonche' le seguenti ulteriori definizioni: "conducente", la persona che guida un veicolo che sta effettuando il trasporto di animali; "allevatore": il soggetto che esercita professionalmente l'attivita' di allevamento di animali; "autorizzazione", l'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del Regolamento; "certificato di idoneita'", il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento; "certificato di omologazione per veicoli", il certificato di cui all'articolo 18 del Regolamento.

# REGOLAMENTO CE 1/2005

**VIAGGIO:** l'intera operazione di trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione, comprese le operazioni di scarico, sistemazione e carico che si effettuano in punti intermedi

**TRASPORTO:** il movimento di animali effettuato con uno o più mezzi di trasporto e le operazioni correlate, comprese quelle di carico, scarico, trasferimento e riposo, fino a quando è completato lo scaricamento degli animali nel luogo di destinazione



# REGOLAMENTO CE 1/2005

**TRASPORTATORE:** persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi

**ORGANIZZATORE:** persona che ha firmato la sezione 1 del giornale di viaggio

**CONDUCENTE:** *non definito*



# REGOLAMENTO CE 1/2005

**GUARDIANO:** persona direttamente incaricata del benessere degli animali che li accompagna durante un viaggio.

**DETENTORE:** persona fisica o giuridica, a esclusione del trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea.



# DECRETO LEGISLATIVO

25 Luglio 2007, n. 151

**CONDUCENTE:** la persona che guida un veicolo che sta effettuando il trasporto di animali

**ALLEVATORE:** il soggetto che esercita professionalmente l'attività di allevamento di animali



# DECRETO LEGISLATIVO

## 25 Luglio 2007, n. 151

Art. 3 – Violazione norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore:

a) trasporto senza essere muniti di autorizzazione;  
violazione delle prescrizioni riguardo l'autorizzazione;  
organizzatore e detentore che si avvalgono di trasportatore non autorizzato = sanzione da 2000 a 6000 €.


b) conducente che non ha con sé autorizzazione o copia conforme della stessa (trasportatore obbligato in solido) = sanzione da 200 a 600 €.



# DECRETO LEGISLATIVO

## 25 Luglio 2007, n. 151

Art. 4 – Violazione norme concernenti il certificato di idoneità del conducente o guardiano:  
chiunque effettui l'attività di conducente (in caso di trasporto di equidi, bovini, ovicaprini, suini e pollame) senza certificato di idoneità; trasportatore, organizzatore o detentore che affidino il trasporto a conducente o guardiano sprovvisto di certificato di idoneità = sanzione da 1500 a 4500 €.



# DECRETO LEGISLATIVO

## 25 Luglio 2007, n. 151

Art. 5 – Irregolarità documentali.

A carico del trasportatore

Comprendono:

- a) mancanza di informazioni su animali, luogo, data e ora di partenza, luogo di destinazione, durata prevista del viaggio;
- b) mancanza Documento Veterinario Comune di Entrata;
- c) giornale di viaggio mancante o non conforme o non correttamente compilato (se previsto);
- d) mancanza o irregolare compilazione dei certificati sanitari.

Organizzatore e detentore: concorso o obbligati in solido

Sanzione: da 1000 a 3000 €



# DOCUMENTI

**Art. 5 comma 2) a**  
**2 . Costituiscono irregolarita' documentali:**  
**a) la mancanza sul mezzo di trasporto di un documento contenente le Informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento**

**Se non previsto il GIORNALE DI VIAGGIO**

**a) origine e proprietà degli animali**

**b) luogo di partenza**

**c) la data e l'ora di partenza**

**d) il luogo di destinazione**

**e) la durata prevista del viaggio**



D.Lgs. 151/07  
Art. 5 comma 2) lettera c)

c) per i lunghi viaggi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, la mancanza sul mezzo di trasporto del giornale di viaggio ovvero l'utilizzazione di un giornale di viaggio **non conforme** al modello previsto dal Regolamento o mancante della precisazione dei punti di riposo o di trasferimento, secondo le disposizioni dell'Allegato II del Regolamento;

**NON RILEGATO**

foto

quesito

timbro e firma  
organizzatore  
sulle singole pagine

**elencare tutti  
i tre motivi**

non riporta  
sulla sezione 1  
il numero identificativo

**sentenze**

## DATI MANCANTI O IRREGOLARI SANZIONABILI

1.1. ORGANIZZATORE Nome e indirizzo ( ) della persona responsabile del viaggio			
<b>Non rilevante</b>			
2. DURATA COMPLESSIVA PREVISTA (ore/giorni)			
3.1. Luogo e paese di PARTENZA		4.1. Luogo e paese di DESTINAZIONE	
3.2. Data	3.3. Ora	4.2. Data	4.3. Ora
5.1. Specie	5.2. Numero di capi	5.3. Numero/i del certificato/dei certificati veterinario/i	
5.4. Peso totale stimato della partita (in kg) e volume per la partita (in m <sup>3</sup> ):			
<b>Non rilevante</b>			
6. ELENCO DEI PREVISTI PUNTI DI RIPOSO, TRASFERIMENTO O USCITA			
6.1. Luoghi in cui gli animali saranno fatti riposare o trasferiti (compresi i punti di uscita)	6.2. Arrivo		6.4. Nome e numero di autorizzazione del trasportatore (se diverso dall'organizzatore)
	Data	Ora	
6.3. Durata (in ore)			

**CORRETTO**

si ritiene corretto se  
manca 2  
ma è compilato  
4 + 1

manca 4  
ma sono compilati  
1 + 2

e) l'irregolare compilazione, nel giornale di viaggio, dei dati relativi a:

1. luogo data ed ora di partenza;
2. luogo di destinazione e ora di arrivo prevista;
3. percorso, posti di controllo e luoghi di riposo o trasferimento individuati;
4. durata prevista del viaggio;

f) compilazione del giornale di viaggio da parte di persone a cui non è legittimata;

g) la mancata indicazione del numero del certificato veterinario sul giornale di viaggio;

h) il mancato possesso del certificato veterinario all'interno del mezzo per tutta la durata del trasporto.

riassunto

# DECRETO LEGISLATIVO

## 25 Luglio 2007, n. 151

Art. 6 – Violazione norme su omologazione

A carico di trasportatore, conducente e organizzatore

Chiunque effettua o fa effettuare lunghi viaggi con automezzi senza omologazione = sanzione da 1000 a 3000 €



# DECRETO LEGISLATIVO

## 25 Luglio 2007, n. 151

### **Articolo 7 commi 1, 2, 3 e 4**

Prevedono sanzioni a carico del  
**trasportatore**



## 7. Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali.

1. Il trasportatore che **trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1** al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 6.000.

2. Il trasportatore che **utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2** al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 4.000.

3. **Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3** del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 3.000.

4. **Il trasportatore che nell'eseguire trasporti per lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina viola una delle prescrizioni di cui all'Allegato 4** del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 6.000.

# DECRETO LEGISLATIVO

25 Luglio 2007, n. 151

## Articolo 7 comma 5

Salvo che il fatto costituisca reato, **il personale che accudisce gli animali** utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza sull'animale, ovvero il personale che causa all'animale sofferenze inutili o lesioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.




# DECRETO LEGISLATIVO

## 25 Luglio 2007, n. 151

### Articolo 7 comma 6

Salvo che il fatto costituisca reato, **chiunque**, durante le operazioni di trasporto, usa violenza sull'animale ovvero causa all'animale sofferenze inutili o lesioni e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.



# DECRETO LEGISLATIVO

## 25 Luglio 2007, n. 151

### Articolo 7 comma 7

Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 3 al presente decreto, **il detentore ed il responsabile dei centri di raccolta** sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo



# Concorso di persone

Art. 5 della Legge 689/81.

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questo disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

# Obbligato in solido


## Art. 6 della legge 689/81 (principio di solidarietà)

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. (omissis). Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Illecito penale oppure illecito  
amministrativo? (avv. Ognibene)

Quale scelta normativa adottare in  
occasione della contestazione ?



Fonti normative statali: illeciti penali Legge  
189/2004 ; modif. L. 4 novembre 2010, n. 201

titolo IX-bis del libro II codice penale (delitti)

### **Art. 544 bis c.p.(Uccisione di animali)**

Chiunque, per crudeltà o senza necessità,  
cagiona la morte di un animale è punito con la  
reclusione da quattro mesi a due anni.

Fonti normative statali: illeciti penali Legge  
189/2004; modif. Legge 4 novembre 2010, n. 201

titolo IX-bis del libro II codice penale (delitti)

**Art. 544 ter c.p. (Maltrattamento di animali)**

1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

3. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Fonti normative statali: illeciti penali Legge 189/2004

Titolo I capo II libro III codice penale (contravvenzioni)  
articolo 727 c.p. secondo comma: sanzione dell' arresto  
fino ad un anno o dell'ammenda da 1.000 a 10.000  
euro, per chiunque detiene animali in condizioni  
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi  
sofferenze".



# Fonti normative statali: illeciti penali

## Legge 189/2004

Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è inserito l'art. 19 ter


Art. 19-ter. – (Leggi speciali in materia di animali).

Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

# Casi pratici e loro evoluzione interpretativa

## Le circolari


una prima circolare interpretativa circa il trasporto degli animali a fine carriera produttiva e non in grado di mantenersi in piedi rinviava direttamente all'articolo 544 ter. CP



# Interpretazione sul carattere di specialità dei casi disciplinati dalle leggi in tema di trasporto animali

## La circolare 8 maggio 2007

nella circolare 8/5/2007 si dichiara invece che "la mancanza di cure dovuta nonché il carico e lo scarico ... configurano, PER I CASI NON ELENCATI NELLA NORMA SPECIALE, reato di maltrattamento ai sensi dell'articolo 544 ter del CP"



## Idoneità animali per trasporto al macello – nota ministero salute 15 marzo 2012

- L'ultima circolare ministeriale ribadisce il carattere di specialità

*“La mancanza di cure dovute nonché il carico e lo scarico mediante trascinamento con corde, verricelli o l'uso di pale o altri strumenti che procurano lesioni o ulteriori sofferenze configurano, per i casi non elencati nelle norma speciale, ipotesi di “reato di maltrattamento” ai sensi dell'art. 544 ter del C.P.”*

## SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO

La dizione “salvo che il fatto costituisca reato”, va interpretata sulla base dei principi in tema di specialità della normativa (D.lgs. 151 del 2007); si rileva che l’art. 19 ter disp. coord. e trans cod. pen. (art. 3 della legge 189 del 2001) indica la normativa speciale sui trasporti animali, come normativa che deroga alle disposizioni penali di cui agli articoli 544 bis (uccisione) e 544 ter (maltrattamento) del codice penale.

# SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO

Pertanto, qualora la condotta posta in essere durante le attività di trasporto e di carico-scarico sia ricompresa tra le attività da ritenersi vietate secondo il disposto dell'art. 7 e dagli allegati dello stesso d.leg.vo n. 151 del 2007 (ALLEGATO 1 - IDONEITA' AL TRASPORTO DEGLI ANIMALI: ALLEGATO 2 – MEZZI DI TRASPORTO : ALLEGATO 3 - PRATICHE DI TRASPORTO ; ALLEGATO 4 LUNGHI VIAGGI), ritengo sia applicabile al trasgressore solo la sanzione amministrativa prevista appunto dalla citata disposizione speciale.

# QUANDO SI CONFIGURA IL REATO

Solo qualora la condotta non rientri tra quelle specificamente elencate dalla normativa di settore (norma speciale), sarebbe applicabile la norma penale di carattere generale di cui all'art. 544 ter codice penale.

# QUANDO SI CONFIGURA IL REATO

Qualora si tratti di interventi dell'autore (della condotta o della omissione) che

- creano danno all'animale tanto da poter rientrare nell'applicazione dell'art. 638 codice penale (uccisione o danneggiamento di animali altrui), si apre la possibilità di sanzione penale (il reato sussiste però solo se il proprietario dell'animale sporge querela; il reato è procedibile d'ufficio invece nei casi di cui all'art. 638 secondo comma c.p. = se commesso su 3 o più capi)
- creano uno stato di detenzione dell'animale "*in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.*", si può configurare l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 727 - secondo comma - cod.pen., che è norma non derogata dall'art. 19 ter disp. coord e trans cod. pen.

L'art. 19 ter disp. coord. e trans. del codice penale istituisce il rapporto di specialità della normativa sul trasporto animali rispetto alle disposizioni del codice penale di cui agli articoli 544 bis e 544 ter

## CONCLUSIONI

Gli articoli 544 bis (uccisione di animali) e 544 ter (maltrattamento di animali) del codice penale non si applicano “ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di trasporto”

L'art. 727 codice penale – invece – costituisce norma non derogata dall'art. 19 ter, e conserva la sua piena applicabilità anche nel settore del trasporto degli animali; occorre tuttavia che si concretino i presupposti della detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura **E** produttive di **gravi** sofferenze

# Idoneità animali per trasporto al macello – nota ministero salute 15 marzo 2012

- La corretta compilazione del certificato di idoneità al trasporto costituisce una precisa responsabilità del veterinario redattore del certificato medesimo, la cui infedele compilazione configura il reato di falsità ideologica (articolo 476 e seguenti C.P.)

# Aspetti penali della condotta del veterinario: reato di falsità ideologica art. 479 cod. pen.

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici: articolo 479 codice penale. NOZIONE
- Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni [c.p. 482], attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476

La stessa sanzione dell'Art.476: Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

- Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
- Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni

# Quando l'atto è falso

- In tema di falsità ideologica, per integrare il reato di cui all'art. 479 c.p., occorre che un enunciato sia idoneo ad assumere un significato descrittivo o constataativo difforme dalla realtà storica, per cui l'atto, nel suo contenuto ideale, risulti così non veritiero.

L'attestazione di idoneità al trasporto (allegato a nota ministeriale del 8 maggio 2007) è atto pubblico contenendo la valutazione sulla trasportabilità di animali in presenza di lesioni lievi secondo i criteri dell'allegato 1 capo 1 punto 3 del regolamento 1-2005

# Elemento soggettivo del falso ideologico: dolo generico

- Il delitto di falsità ideologica in atto pubblico richiede il solo dolo generico, il quale consiste nella coscienza e volontà di immutare il vero. Cass. penale Sez. V, sent. n. 1744 del 28-02-1983 (cc. del 10-12-1982), Borasio (rv 157653).

# Elemento materiale del falso ideologico: la attestazione

- Il falso ideologico presuppone necessariamente l'occultamento della situazione reale.
- La condotta criminosa, costituita dalla falsa attestazione, è scindibile in due momenti:
  - - l'attestazione del fatto non vero
  - - e l'occultamento di quello vero.
- Quando l'attestazione (pur incompleta o "minimizzata") consente di pervenire alla individuazione del fatto vero, essa non può essere ritenuta falsa. *Cass. Penale Sez. V, sent. n. 4385 del 17-04-1991 (cc. del 07-03-1991), Montalbano (rv 187193).*
- L'infedeltà consiste nel falsamente dichiarare rispettati i riferimenti normativi richiesti nella fattispecie

# Atto predisposto da altri

- Il reato di falsità ideologica in atto pubblico è configurabile anche nel caso in cui il pubblico ufficiale apponga la propria firma su un atto da altri predisposto, senza curarsi di controllarne il contenuto. Cass. Penale Sez. V, sent. n. 8325 del 09-10-1984 (cc. del 06-07-1984), Cantò (rv 166015).

# Veterinario che redige attestato di idoneità al trasporto redige atto pubblico e non certificazione

- **Certificazione:** quando l'atto che viene redatto riporta fatti valutati ed attestati da terzi e, dunque, la certificazione documenta integralmente fatti derivati da altri atti; le certificazioni hanno natura meramente derivativa dal contenuto di altri atti
- **Atto pubblico:** quando l'atto ha contenuto "originale" delle attestazioni compiute in proprio dal pubblico ufficiale, vale a dire sulla base di un'attività ispettiva da parte di quest'ultimo, il quale prende diretta conoscenza dei fatti oggetto dell'attestazione

# Idoneità animali per trasporto al macello – nota ministero salute 15 marzo 2012- COMPITI VETERINARIO NELLA VISITA ANTE MORTEM DEL MACELLO DI DESTINAZIONE

- L'omessa verifica della correttezza della eventuale certificazione di idoneità al trasporto dell'animale potrebbe configurare il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328 Cod. Pen.)
- Necessità di segnalare sistematicamente all'ASL competente tutte le situazioni in cui vengano ravvisate situazioni di mancata (ove necessaria), impropria o infedele certificazione di idoneità al trasporto al fine di consentire i necessari provvedimenti